



Decreto rettorale, 7 febbraio 2014, n. 78 - prot. n. 10480
Regolamento Disciplinare per gli Studenti.

IL RETTORE

- Visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, emanato con decreto rettorale 6 aprile 2012, n. 329, ed in particolare gli articoli 5, 11 e 13;
- Visto l'art. 16 del R.D.L. 20-06-1935, n. 1071 "*Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore*",
- Visto il testo del Regolamento Disciplinare per gli Studenti proposto dall'Ufficio Affari Legali e Contenzioso,
- Visto il parere favorevole espresso sulla bozza di Regolamento dal Comitato Tecnico Amministrativo nella seduta del 6 dicembre 2013,
- Preso atto della delibera del Senato Accademico assunta nella seduta del giorno 15 gennaio 2014

DECRETA

è emanato il seguente:

Regolamento Disciplinare per gli Studenti

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente *Regolamento* disciplina, in attuazione dell'art. 16 R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1071, le sanzioni applicabili agli studenti dell'Università degli Studi di Firenze per la commissione degli illeciti disciplinari di cui all'art. 2.

2. Agli effetti del presente *Regolamento* si intendono per studenti coloro



che siano iscritti ai corsi di laurea o agli altri corsi di studio e formazione dell'Ateneo.

3. Sono considerati studenti, agli effetti del presente *Regolamento*, anche gli iscritti ad altre università, ancorché straniere, comunque ammessi alla frequenza dei corsi di cui al comma precedente o alla fruizione di altre attività didattiche, compresi gli esami di profitto.

Art. 2. Illecito disciplinare

1. Costituisce illecito disciplinare qualunque fatto commesso con dolo o colpa grave dallo studente all'interno dei locali dell'Ateneo, o di altre sedi con esso convenzionate, quando:

a) provochi danneggiamenti ai beni mobili o immobili di cui l'Ateneo è proprietario o che sono dallo stesso detenuti o posseduti a qualunque titolo;

b) arrechi pregiudizio alla disciplina universitaria, all'ordinata e civile convivenza all'interno dei locali universitari ed all'ordinato svolgimento della vita universitaria, ovvero violi una prescrizione prevista dal Codice Etico dell'Ateneo;

c) alteri o modifichi atti riguardanti la propria o l'altrui carriera universitaria, il libretto degli esami e i verbali di esame.

2. Costituisce, inoltre, illecito disciplinare qualsiasi condotta, che sia gravemente offensiva dell'immagine dell'Università nonché offensiva della dignità di studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo o di qualsiasi altro soggetto autorizzato a frequentare i locali dell'Università e sia altresì discriminatoria della loro etnia, religione, genere, orientamento sessuale e del loro orientamento politico.

3. Non costituisce illecito disciplinare la partecipazione a manifestazioni collettive e ad ogni altra forma di protesta, purché avvenga nel rispetto dei diritti di coloro che non vi aderiscono e senza pregiudizio per persone e cose in conformità agli articoli 17 e 18 della Costituzione.

Art. 3. Provvedimenti disciplinari

1. Le condotte di cui all'art. 2 comportano responsabilità disciplinare e prefigurano, a carico dei trasgressori, l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

2. L'eventuale pendenza di un procedimento penale per i fatti oggetto del procedimento disciplinare non comporta l'automatica sospensione di quest'ultimo procedimento.



3. L'irrogazione della sanzione disciplinare non preclude all'Ateneo la possibilità di agire in sede civile e penale anche al fine di richiedere eventuali risarcimenti dei danni subiti in conseguenza dei comportamenti di cui ai commi precedenti.

Art. 4. Tipologia dei provvedimenti disciplinari

1. Le sanzioni che possono essere comminate, salva ogni diversa previsione legislativa, sono le seguenti:

- a) ammonizione verbale;
- b) interdizione temporanea da uno o più corsi di insegnamento;
- c) sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non superiore a sei mesi;
- d) esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esame.

2. La competenza disciplinare sullo studente spetta, per la sanzione di cui alla lett. a) al Rettore; per le sanzioni di cui alle lett. b) e c) alla Commissione di disciplina di cui al successivo art. 5; per la sanzione di cui alla lett. d) al Senato Accademico.

Art. 5. Commissione di disciplina

Il Senato Accademico, nomina, su proposta del Rettore, una Commissione di disciplina composta da due professori di ruolo dell'Ateneo ed uno studente nominato fra quelli eletti negli organi centrali con esclusione di quelli che compongono il Senato.

Art. 6. Notizia dell'illecito disciplinare e attività di indagine

1. Chiunque sia venuto a conoscenza di un fatto che possa configurare illecito disciplinare, secondo quanto previsto dall'art. 2, ne dà immediata informazione per iscritto al Rettore.

2. Il Rettore, non appena ricevuta la notizia dell'illecito disciplinare può compiere le attività necessarie a valutare se essa richieda o meno l'apertura del procedimento disciplinare, eventualmente avvalendosi dell'Ufficio Legale e Contenzioso.

3. Le indagini non possono durare più di novanta giorni.

4. Ove a seguito di tale indagine ritenga che sussistano gli elementi per procedere, il Rettore avvia il procedimento disciplinare.



Art. 7. Diritti dello studente sottoposto al procedimento

1. Il Rettore invia allo studente l'avviso di apertura del procedimento che contiene la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato.
2. L'avviso indica la data in cui deve avvenire l'audizione dello studente sottoposto al procedimento nonché rende noto a questo che è in sua facoltà:
 - a) presentarsi in ogni momento dinanzi al Rettore per essere ulteriormente ascoltato in ordine ai fatti che sono contestati;
 - b) farsi assistere da persona di sua fiducia;
 - c) presentare, in ogni stato del procedimento, memorie difensive ed eventuali documenti a discolta ed indicare eventuali prove da assumere;
 - d) prendere visione ed estrarre copia degli atti del fascicolo che lo riguarda.

Art. 8. Chiusura del procedimento

1. All'esito di questa fase del procedimento il Rettore, qualora non ritenga di dover archiviare, redige una relazione scritta nella quale vengono ricostruiti i fatti e adotta ovvero propone alla Commissione di disciplina, o al Senato Accademico, i provvedimenti conseguenti entro trenta giorni.

Art. 9. Ammonizione

1. Qualora ritenga di applicare l'ammonizione, il Rettore vi procede verbalmente.
2. Della irrogazione dell'ammonizione è redatto verbale per i successivi adempimenti di cui all'art. 13.

Art. 10. Interdizione temporanea da uno o più corsi di insegnamento. Sospensione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto

1. Il Rettore qualora ritenga di proporre l'applicazione della sanzione dell'interdizione temporanea da uno o più corsi di insegnamento determinati ovvero la sospensione da uno o più esami per un periodo non superiore a sei mesi, inoltra alla Commissione di disciplina la proposta, corredata dagli atti di indagine compiuti.
2. La Commissione di disciplina invita lo Studente a presentarsi per essere ascoltato.
3. L'invito a comparire contiene l'indicazione della proposta di sanzione disciplinare avanzata dal Rettore e l'avviso della facoltà di prendere visione delle attività sino a quel momento compiute, di presentare memorie e di essere assistito da persona di sua fiducia.



4. La Commissione di disciplina delibera, sentito lo studente, la durata dell'interdizione, comunque non superiore a sei mesi e gli esami o le altre forme di verifica ai quali si riferisce.

Art. 11. Esclusione temporanea dall'Ateneo.

1. Il Rettore, qualora ritenga di proporre l'esclusione temporanea dall'Ateneo con conseguente perdita delle sessioni di esami trasmette la sua proposta al Senato Accademico.
2. Il Senato Accademico invita lo Studente a presentarsi per essere ascoltato.
3. L'invito a comparire contiene l'indicazione della proposta di sanzione disciplinare avanzata dal Rettore e l'avviso della facoltà di prendere visione delle attività sino a quel momento compiute, di presentare memorie e di essere assistito da persona di sua fiducia.
4. Delle attività del Senato Accademico è redatto verbale in forma riassuntiva.

Art. 12. Forma dei provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti di cui all'art. 9 e 10 del presente Regolamento devono essere motivati e trasmessi al Rettore per gli adempimenti di cui all'art. 13.

Art. 13. Adempimenti.

1. Le sanzioni disciplinari sono comunicate allo studente con raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Dell'applicazione della sanzione dell'esclusione temporanea dall'Ateneo viene data comunicazione a tutti gli Atenei.
3. Ai sensi dell'art. 16 comma 8 del R.D.L. n. 1071/1935, tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera universitaria studente entro un congruo termine.
4. Le sanzioni irrogate a studenti, temporaneamente ospiti dell'Ateneo, sono comunicate alle università di rispettiva appartenenza.

Art. 14 Reclamo.

1. Contro i provvedimenti disciplinari di cui al presente regolamento è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 49 dello Statuto.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

IL RETTORE
Prof. Alberto Tesi